



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASA DEL FANCIULLO"**

Via A. Fogazzaro snc – 90047 Partinico
Tel. 0918903184 - Fax 0918903184

e-mail paic8a8003@istruzione.it Pecpaic8a8003@pec.istruzione.it

SitoWeb: iccasadelfanciullo.gov.it

Cod. Min. PAIC8A8003 – Codice fiscale 97317820823



**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
A.S. 2018/2019**

Il giorno 24 gennaio 2019 alle ore 12,00 nei locali dell'Istituto comprensivo "Casa del fanciullo" di Partinico – PAIC8A8003, nell'ufficio del Dirigente scolastico,

VISTA l'ipotesi di accordo sottoscritta in data 07/01/2019;

ACCERTATO che sono decorsi quindici giorni dall'invio dell'ipotesi ai Revisori dei conti senza che siano pervenuti rilievi,

VIENE STIPULATO

il presente Contratto collettivo integrativo dell'Istituto comprensivo "Casa del Fanciullo" di Partinico

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore, prof. Belfiore Carmelo

PARTE SINDACALE

Chimenti Salvatore

RSU

Di Paola Agostino

Cottonaro Maria A.

SINDACATI
SCUOLA

FLC/CGIL

TERRITORIALI

CISL/SCUOLA Liberato Maria A.

UIL/SCUOLA Messina Antonietta

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica.
2. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.

3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 30 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);

- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali e determinazione dei contingenti di personale ex legge 146/90, così come modificata dalla legge n. 83/2000.

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola. Le assemblee sindacali si svolgeranno nelle prime o nelle ultime ore di lezione.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Presso le sedi dell'Istituto deve essere riservato uno spazio per l'Albo sindacale.
7. Contingente minimo personale ATA - In caso di sciopero o assemblee, nel plesso centrale occorre assicurare la presenza di un collaboratore scolastico e di un assistente amministrativo. Nel plesso staccato rimarrà in servizio un collaboratore scolastico per assicurare il servizio minimo. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi

- essenziali viene effettuata dal DSGA, tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.
8. In caso di sciopero o assemblea sindacale dei docenti, sulla base delle adesioni il Dirigente Scolastico, al fine di garantire la vigilanza, rimodula l'orario di servizio, senza modificare la quantità delle ore di lavoro previste per ciascuno in quella giornata e valuta l'opportunità di sospendere o meno l'attività didattica.
 9. Gli incontri tra RSU e parte pubblica possono essere concordati o aver luogo in seguito a convocazione da predisporre almeno cinque giorni prima. Alle convocazioni deve essere allegato tutto il materiale che consenta un'ampia informazione preliminare.
 10. Alla fine di ogni incontro tra l'Amministrazione e i Rappresentanti Sindacali viene redatto il relativo verbale, controfirmato dalle parti.
 11. Al fine di consentire un'informazione permanente alle RSU, copia di tutti gli atti relativi alle relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica saranno custoditi in un'apposita cartella da conservarsi a cura dell'Ufficio di Segreteria. I componenti della RSU, singolarmente o congiuntamente, hanno diritto di accesso a tutti gli atti dell'Istituzione scolastica riguardanti tutte le materie oggetto di contrattazione integrativa e di informazione preventiva e successiva. La richiesta di accesso agli atti può essere fatta verbalmente. Assume forma scritta in seguito ad espressa richiesta del Dirigente Scolastico. Il rilascio di tali atti avviene, di norma, entro 3 giorni.
 12. Il Dirigente scolastico è tenuto a comunicare i nominativi del personale retribuito con compensi accessori in forma aggregata, indicandone l'importo complessivo, eventualmente per fasce o qualifiche (nota ARAN 28510/90946 del 07/10/2014).
 13. I componenti della RSU hanno diritto, compatibilmente con lo svolgimento delle attività amministrative d'istituto, all'uso di telefono, fotocopiatrice, posta elettronica, accesso internet, e di quant'altro sia necessario all'espletamento del loro mandato.
 14. L'amministrazione, ove la RSU ne faccia richiesta, pone a disposizione, nell'ambito della struttura, un locale idoneo per le riunioni da tenersi in orario di servizio e/o al di fuori di questo.
 15. Il contingente dei permessi di spettanza delle RSU, definiti dal CCNQ sottoscritto tra ARAN e OO.SS. il 09/09/2009 (25.30 minuti da moltiplicare per il numero dei dipendenti a tempo indeterminato), è da queste gestito autonomamente, nel rispetto del tetto massimo attribuito. I componenti della RSU hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per l'espletamento del loro mandato, o anche per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale. I permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato, e possono essere cumulati per periodi anche frazionati. I permessi sindacali non possono superare bimestralmente cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, dodici giorni nel corso dell'anno scolastico. Della fruizione del permesso sindacale va dato preavviso al Dirigente Scolastico almeno 5 giorni prima. La verifica dell'effettiva utilizzazione del permesso sindacale da parte del delegato RSU spetta all'Organizzazione Sindacale di appartenenza.

TITOLO TERZO
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 10 – Modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al Piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA

1. Come previsto dalla legge 107/2015, al fine di dare piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche, l’organico dell’autonomia è funzionale alle esigenze didattiche e organizzative del POF.
2. Nel caso in cui un plesso sia chiuso per motivi contingenti (eventi meteorologici, disinfestazioni, utilizzo dei locali per seggio elettorale, mancata erogazione di acqua, luce, gas...), il personale, a rotazione, può essere utilizzato nell’altro plesso.
3. Come previsto dal c. 85 della legge 107/2015, il Dirigente può effettuare la sostituzione di docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 gg. con personale dell’organico dell’autonomia anche in gradi di istruzione inferiori. Per cui i docenti della scuola primaria potranno essere utilizzati per sostituire i docenti dell’infanzia, i docenti della scuola secondaria di primo grado per sostituire i docenti della scuola primaria.
4. Per il personale ATA, nei mesi di luglio e agosto e nei periodi di sospensione delle attività didattiche, salvo comprovate esigenze di servizio, si osserva per tutti il solo orario antimeridiano, dalle 8,00 alle 14,00.
5. In caso di chiusura prefestiva, per sospensione di attività didattiche e per i giorni di chiusura deliberati dal Consiglio d’Istituto, si potrà fruire di ferie e recupero per ore di straordinario prestato.
6. Per eventuali compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) si conviene di retribuire le ore prestate secondo i compensi previsti dal CCNL.
7. Il compenso orario per gli esperti esterni, per i docenti appartenenti a diversa istituzione scolastica per la realizzazione di progetti previsti dalle vigenti disposizioni, quali ampliamento dell’offerta formativa e progetti specifici, anche a seguito di stipula di apposita convenzione, sarà attribuito in base al CCNL scuola.
8. Il compenso orario per le figure professionali del PON 2014-20 sarà determinato secondo quanto stabilito dall’Autorità di gestione.
9. Al fine di garantire i principi di libera concorrenza e parità di trattamento, gli incarichi saranno assegnati a rotazione, sempre, comunque, in presenza delle competenze necessarie all’espletamento delle attività richieste.
10. Tutti gli emolumenti saranno corrisposti a consuntivo previa verifica delle attività svolte.

Art. 11 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall’art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell’istituzione scolastica che conferisce l’incarico.

Art. 12 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l’effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l’orario d’obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l’effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.

3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 13 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è stato designato dalla RSU al suo interno nella persona della docente Cottonaro Maria A.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, alle quali si rimanda.

Art. 14 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO QUINTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 15 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
 - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.

Art. 16 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale entro le ore 17.00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la

posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso.

2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 17 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

**TITOLO SESTO
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO**

Art. 19 – Criteri generali per la ripartizione delle risorse del Fondo d'Istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.Lgs. n. 165/2001, al personale docente e ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari.

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.
2. Le risorse del salario accessorio sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.
3. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2018/19 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. fondo per la valorizzazione del personale docente – art. 1 c. 126 della legge 13 luglio 2015 n. 107
 - d. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio, derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
4. Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammontano ad euro **51.771,74**, così suddivise:

FONDO delle ISTITUZIONI SCOLASTICHE	€ 32.919,47
FUNZIONI STRUMENTALI art.33 CCNL 2006/09	€4.374,47
INCARICHI SPECIFICI PERSONALE ATA	€ 1.942,43
ORE ECCEDENTI sostituzione di docenti assenti	€ 1.734,44
FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011	€ 9.298,94

FONDO PER L'AVVIAMENTO DELLA PRATICA SPORTIVA	€ 344,84
MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI RELATIVI ALLE AREE A RISCHIO	€ 609,17
ECONOMIE F.I.S.	€ 472,55
ECONOMIE FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI	€ 75,43

Art. 20 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, pari a € **32.919,47** (lordo dipendente), sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative, didattiche e amministrative che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal maggior carico delle attività del personale ATA.

Col fondo d'istituto va retribuita:

- l'indennità di direzione del DSGA, che ammonta ad € **3.360,00**;
- l'indennità del sostituto del DSGA per n. 32 gg. , pari ad € **385,28**;
- si concorda tra le parti di accantonare € **1.000,00** per retribuire ore eccedenti dei collaboratori scolastici in sostituzione dei colleghi assenti, come previsto dall'art. 1 c. 332 della legge di stabilità 23/12/2014 n. 190 .

Detratte le indennità di direzione del DSGA e del sostituto, e accantonata la somma per ore eccedenti dei collaboratori scolastici, si concorda tra le parti di suddividere le restanti risorse del Fondo dell'Istituzione scolastica, che ammontano complessivamente ad € **28.146,74** lordo dipendente, nel seguente modo:

- **70% per il personale Docente: € 19.702,72**
- **30% per il personale ATA: € 8.444,02**

Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiscono nella dotazione contrattuale dell'anno scolastico successivo.

Art. 21 – Stanziamenti

1. **DOCENTI** - Al fine di perseguire le finalità di efficienza, efficacia ed economicità, il fondo d'istituto destinato al personale docente, pari ad € **19.702,72** è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate secondo la tabella sottostante:

- **supporto alle attività organizzative**
- **supporto alla didattica**
- **progetti ampliamento offerta formativa**

COMPENSI PERSONALE DOCENTE (risorsa disponibile € 19.702,72 lordo dipendente)				
ATTIVITA' ORGANIZZATIVE	n. Docenti	n. ore x docente	tot. Ore	X € 17.50 lordo dip.
Collaboratori del DS	2	120 100	220	3.850,00
Fiduciari di plesso	5	40	200	3.500,00
Tot. supporto alle attività organizzative	7		420	7.350,00
ATTIVITA' DIDATTICHE				

Segretario del Collegio dei docenti	1	10	10	175,00
Referenti orario	4	10	40	700,00
Coordinatore sostegno	1	30	30	525,00
Coordinatore dipartimento	3	5	15	262,50
Coordinatori dei Consigli	17	5	85	1487,50
Referente educazione alla legalità	1	30	30	525,00
Referente Giochi matematici	1	15	15	262,50
Referente attività sportive	1	15	15	262,50
Referente dispersione	1	20	20	350,00
Referente viaggi	1	30	30	525,00
Referente laboratorio musicale	1	20	20	350,00
Tutor docenti neo immessi	5	5	25	437,50
Animatore digitale	1	20	20	350,00
Tot. supporto alla didattica			355	6.212,50
PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA			175 (€ 35,00 h)	6.125,00
TOTALE ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE, DIDATTICHE, PROGETTI				19.687,50

2. **FUNZIONI STRUMENTALI** - Nel corso dell'anno scolastico n. 3 docenti svolgono l'incarico di Funzione strumentale al Piano dell'offerta formativa. Le risorse complessive finalizzate alla retribuzione delle Funzioni strumentali ammontano ad euro **4.374,47** lordo dipendente, così equamente suddivise.

Attività art. 33 CCNL 2006/09	n. docenti	Euro (lordo dipendente)
Gestione POF	1	1.458,00
Sostegno ai docenti	1	1.458,00
Sostegno agli alunni e alle famiglie	1	1.458,00
TOTALE	3	4.374,47

3. **ORE ECCEDENTI** - Le risorse complessivamente disponibili ammontano ad euro **1.734,44** lordo dipendente e sono finalizzate alla sostituzione di docenti assenti per brevi periodi. Il pagamento delle ore eccedenti prestate dai docenti deve essere comunicato al Dirigente scolastico, con nota scritta e firmata dal fiduciario di plesso, in cui si attesta la veridicità delle ore prestate con puntuale riferimento al registro di classe.
4. **ATA** - Vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate, che complessivamente ammontano a € **9.444,02**.
Le sole prestazioni del personale ATA, rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

COLLABORATORI SCOLASTICI

	n. collab. scolastici	Totale n. ore	Retribuzione oraria	Totale in €
ore eccedenti	9	80	€ 12,50	€ 1.000,00
straordinario	9	152	€ 12,50	€ 1.900,00
intensificazione	9	300	€ 12,50	€ 3.750,00
TOTALE		532		6.650,00

Dettaglio intensificazione Collaboratori scolastici

Collab. scolastico	servizio	ore	retribuzione
Abbate	mensa	30	375,00
Sollena	mensa	30	375,00
Messina	mensa	30	375,00
Tinervia	mensa	30	375,00
Alfano	fotocopie	20	250,00
Marrocco	fotocopie	10	125,00
Randazzo	fotocopie	10	125,00
Catalano	servizi esterni e fotocopie	20+10	375,00
Catinelli	manutenzione	30	375,00
Leto	Manutenzione e alunni H	30+5	437,50
Arancio	manutenzione e alunni H	20+5	312,50,00
Pizzo	centralino	10	125,00
TOTALE		300	3.750,00

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

	n. Assist.Amm.	Totale n. ore	Retribuzione oraria	Totale in €
sostituzione colleghi assenti	4	92	€ 14,50	1.334,00
intensificazione	4	100	€ 14,50	1.450,00
TOTALE		192		2.784,00

5. **INCARICHI SPECIFICI PERSONALE ATA** - Le risorse disponibili, che ammontano ad € 1.942,43 lordo dipendente per compensare gli incarichi specifici, sono destinate a riconoscere la particolare complessità di singoli incarichi, in particolare per il personale che non ha maturato la posizione economica di cui all'art. 7 del CCNL. La risorsa disponibile viene equamente divisa, in maniera forfettaria, per un importo cadauno di € 277,49 tra:

- Assistente amministrativo: Rappa;
- Collaboratori scolastici: Abbate, Alfano, Marrocco, Messina, Pizzo, Sollena.

6. AVVIAMENTO PRATICA SPORTIVA

Le risorse per l'avviamento della pratica sportiva ammontano a € 344,84 e saranno impiegate per retribuire le attività extracurricolari del docente di Educazione fisica per la preparazione degli alunni della Scuola secondaria di I grado ai Campionati sportivi studenteschi.

Art. 22 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, c. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.

2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s. 2018/19 corrispondono a € **9.298,94+ 75,43** (economie).

3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:

- essere titolare di cattedra con almeno metà delle ore di servizio settimanale;
- Può accedere max il 40% dei docenti.
- nel caso in cui due o più docenti conseguano un punteggio utile a rientrare nella quota del 40%, saranno beneficiari del "bonus" ex aequo.
- il compenso più alto non potrà essere superiore a 600,00 euro lordo dipendente.
- Il fondo è diviso per la sommatoria dei punti riconosciuti validi a tutti i docenti rientranti nel 40%, così da associare ad un singolo punto la corrispondente quota in euro. Tale quota euro/punto, moltiplicata per i punti riconosciuti validi ad ogni singolo docente, costituirà l'ammontare della somma in euro da corrispondere.
- eventuali somme residue saranno ridistribuite in maniera equa a tutti i docenti che ne hanno diritto, anche se comporta lo sfioramento del limite posto al compenso più alto.

Art. 23 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 24 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 25 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.